

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 111/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento n. RIL030 A 005446 2008 per rettifica delle imposte dichiarate ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2004, ritenendo non corretta l'affermazione relativa alla non debenza dell'IVA sui maggiori ricavi accertati, in quanto la società è dotata di una propria personalità giuridica distinta da quella della Casa Madre e svolge attività economica autonoma e la norma indicata in fattura comma 4, lett. e), art. 7 DPR 633/72 non autorizza, nel caso in esame, la non imponibilità ai fini IVA, inoltre la dichiarazione relativa ai parametri non è stata correttamente compilata dalla società.

Appella la contribuente, depositando in pari data istanza di sospensione della cartella di pagamento 0682010 04997982 23 ritenendo sussistente il requisito del danno grave e irreparabile e la fondatezza dell'appello. Sostiene con primo motivo di gravame la nullità della sentenza per radicale mancanza di motivazione, oltre ad essere viziata da ultrapetizione, avendo il Primo Giudice effettuato una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame. Quale secondo motivo d'appello sostiene l'errata applicazione dell'art. 39 del DPR 600/73, inerente redditi d'impresa delle persone fisiche, e quindi non applicabile ad una società di capitali. Sostiene inoltre l'illegittimità della rettifica induttiva dei ricavi per applicazione dei parametri, non risultando contestata nel verbale di ispezione alcuna inattendibilità della contabilità ordinaria. Quale terzo motivo d'appello sostiene che la contribuente, per statuto sociale, è interdetta dall'aver rapporti con clienti diversi dalla casa madre; di fatto l'unica fattura registrata nell'anno 2004 è stata emessa nei confronti della stessa e l'Ufficio nulla di concreto ha eccepito a sostegno dell'accertamento di maggiori ricavi. Sostiene altresì, col quarto motivo d'appello, la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 42, c. 2 e 3, del DPR 600/73 per mancata allegazione dei documenti utilizzati dall'Ufficio per la rettifica. Propone infine un quinto motivo d'appello per l'illegittima applicazione dell'IVA in violazione dell'art. 7, c.4, lett. e) del DPR 633/72, stante il disconoscimento della non imponibilità fondato sull'impossibilità di reperire nella fattura, emessa nei confronti della società controllante BULKHAUL Limited, elementi significativi e certi per identificarne il contenuto. L'appellante contesta l'accertamento in quanto sostiene che le prestazioni fatturate si riferiscono a "consulenza tecnica legale" e quindi in relazione al destinatario dell'addebito non erano da considerare imponibili in Italia. Conclude chiedendo la revoca dell'impugnata sentenza, con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio contestando le argomentazioni dell'appellante, in ordine alla eccezione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione in quanto i giudici di primo grado hanno motivato in merito al procedimento logico - giuridico e cognitivo attraverso il quale è maturata la decisione, rispettando in tal modo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 546/92, In relazione alla eccezione di ultrapetizione, l'Ufficio eccepisce che l'argomentazione risulta priva di fondamento considerato che la parte manca di spiegare a cosa questa si riferisca. Destituita di fondamento la pretesa che l'applicazione dei "parametri" riguardi soltanto a chi esercita arti e professioni, riguarda anche chi esercita attività di impresa. La contribuente non ha compilato correttamente la dichiarazione relativa ai parametri omettendo di annotare le spese relative al personale ammontanti a € 265.964. I maggiori ricavi accertati derivano pertanto dalla corretta applicazione dei parametri ed infine non è conferente l'affermazione che l'attività dell'impresa non è autonomamente organizzata perché soggetta ad accordi e direttive provenienti dalla casa

madre, in quanto essendo una società di capitali costituisce per il diritto italiano un soggetto autonomo.

In ordine alla pretesa illegittimità dell'applicazione dell'IVA, l'Ufficio osserva preliminarmente che nulla essendo stato eccepito in proposito nel ricorso introduttivo, la statuizione in proposito deve essere confermata. Tale pretesa ha formato infatti oggetto di una successiva memoria depositata in data 2.2.2010. Nel merito sin dal PVC, prodromico all'accertamento, la società era stata messa al corrente che la descrizione delle prestazioni addebitate in fattura: "servizi amministrativi, commerciali e finanziari prestati in favore dei vostri Clienti in Italia durante l'anno 2004 " vista la genericità con cui le prestazioni erano descritte trovava applicazione il 3° comma dell'art. 7, del DPR 633/72 nel quale non risultino specificatamente identificate fra tutte quelle dettagliatamente elencate nei paragrafi di cui alle lettere da a) a f) quinquies del comma 4 dell'art. 7 del DPR 633/72 costituenti fattispecie astratte in deroga al regime ordinario di applicazione dell'IVA. Conclude l'Ufficio chiedendo dichiarare inammissibile l'appello proposto, in subordine rigettare l'appello nel merito, con vittoria di spese.

In data 8.9.2011 l'appellante deposita memoria difensiva, ribadendo la propria eccezione al riguardo della carenza di motivazione della sentenza appellata in merito all'assenza di presunzioni semplici ex art. 2697 c.c., e quindi la conseguente constatazione dell'acquiescenza dell'Ufficio che nulla ha contro - dedotto alle doglianze precise e puntuali dell'appellante, in merito al primo, secondo e terzo motivo d'appello. Rileva poi che l'Ufficio richiama a suo favore una sentenza della suprema Corte (10261/2007) che risulta all'opposto a favore dell'appellante, in quanto la sentenza impugnata, nella estrema concisione della motivazione, risulta incomprensibile, rispetto al thema decidendum. Infine con riferimento al quinto motivo d'appello, la contribuente contesta l'eccezione sollevata dall'Ufficio al riguardo della precisazione in merito alle prestazioni di servizio oggetto della fattura ed alla loro riconducibilità alla fattispecie prevista dal comma 4 dell'art. 7 del DPR 633/72, sostenendo trattarsi di una diversa qualificazione di fatti controversi già acquisiti nella sfera processuale.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione ritiene preliminarmente di respingere le richieste di nullità della sentenza di primo grado. Per quanto attiene la radicale mancanza di motivazione e vizio di ultra petizione, l'argomentazione risulta inconferente stante la sufficiente motivazione della sentenza, argomentando i Primi Giudici l'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata. La Commissione prende atto che la contribuente non ha impugnato la rettifica apportata al reddito dichiarato per effetto dei rilievi indicati nell'avviso di accertamento ai punti A), B), C) e D), per costi non di competenza, non inerenti, non documentati e non deducibili ex art. 164 DPR 917/1986, che pertanto sono divenuti definitivi. Nel merito la Commissione rileva che l'Ufficio ha accertato la rettifica dei ricavi per l'importo di € 89.610,00 calcolati a seguito della rielaborazione della dichiarazione in base ai parametri ai sensi del DPCM del 29.1.1996, così come eseguita dai verificatori con P.V.C. del 20.6.2007. La Commissione ritiene che l'attività della società appellante, effettuata unicamente nei confronti di Bulkhaul Limited, società di diritto inglese titolare del 99,8% del capitale della contribuente, configuri una situazione che non possa essere ricompresa nelle fattispecie di attività elaborate dall'A.F. ai fini dell'applicazione dei parametri. A titolo di esemplificazione è possibile rilevare tra le altre, per similitudine, la esclusione delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, oppure da società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Rileva inoltre la

Commissione che anche nel caso di attività soggette all'applicazione dello studio di settore, la presunzione di maggiori ricavi rispetto al dichiarato deve essere supportata da ulteriori elementi accertati dall'Ufficio a conforto della pretesa. A maggior ragione, nella fattispecie in esame l'accertamento di maggiori ricavi desunta da settori di attività che evidentemente non hanno nulla in comune con la situazione presa in esame, la presunzione non essendo supportata da elementi gravi, precisi e concordanti potrebbe essere tutt'al più utilizzata come indizio, il che comporterebbe la necessità di prove di altro tipo a sostegno della pretesa. Osserva inoltre la Commissione che la problematica relativa ai servizi resi a Controllante estera, in luogo delle norme relative ai parametri, andrebbe verificata alla luce delle norme "transfer prices ", quindi all'art. 76, comma 5, attuale art. 110, comma 7, del DPR 917/86. Per quanto precede, ritiene la Commissione,, che la rettifica apportata ai ricavi dichiarati ai fini IRPEG ed IVA con l'avviso di accertamento impugnato, deve essere considerata illegittima. L'avviso di accertamento contesta altresì la mancata applicazione dell'IVA sull'unica fattura emessa nell'anno 2004 dalla contribuente, per servizi di vario genere a carico dell'unico cliente, Bulkhaul Limited, come detto, controllante dell'appellante, per effetto della genericità dei servizi prestati. Rileva la Commissione che tali prestazioni sono oggetto di un contratto esistente tra le parti che indica i servizi da effettuare a favore della Bulkhaul Limited a titolo di consulenza ed assistenza ed altro, in favore dell'attività internazionale svolta dalla controllante nel settore dei containers. Da quanto precede si rileva che l'attività effettuata dalla società italiana è ricompresa nelle prestazioni previste dalla lettera d) dell'art. 7, comma 4, del DPR 633/1972 vigente nell'anno 2004, che le prestazioni sono rese ad un soggetto residente in altro Stato membro della CEE, che tale società è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha la residenza e quindi ai sensi della lettera e) dell'art. 7, comma 4, del DPR 633/1972 l'addebito di tali servizi va escluso dall'assoggettamento all'IVA. La Commissione ritiene perciò che l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2004 sia illegittimo, e pertanto da annullare, per la parte di rettifica dei ricavi ed IVA di cui al punto E) e per la violazione degli obblighi di fatturazione di cui al punto F). Sussistono giusti ed evidenti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara nullo l'avviso di accertamento n. R1L030 A 005446 2008 per la parte di rettifica dei ricavi non dichiarati ed IVA di cui al punto E) e per la violazione degli obblighi di fatturazione di cui al punto F).